

**REGOLAMENTO INTERNO
DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE
SUL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
EX ART. 32 DELLA L.P.**

- 1) Il Consiglio dell'Ordine delibera la costituzione di Commissioni di lavoro, ai sensi dell'art. 32 L.P., il cui funzionamento è disciplinato dal presente Regolamento interno ai sensi dell'art. 29 L.P.
- 2) Le Commissioni devono essere composte da almeno tre componenti scelti sia tra i Consiglieri sia tra gli Avvocati iscritti all'albo, anche se non Consiglieri dell'Ordine, con l'eccezione delle Commissioni relative a materie deontologiche o che trattino dei dati riservati.
- 3) I componenti delle Commissioni ,Consiglieri e non, vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine.
- 4) Ogni Commissione elegge un Presidente, che deve essere un Consigliere, e un Segretario.
- 5) Il Presidente convoca le Commissioni via email indicando l'ordine del giorno dei lavori.
- 6) Di ogni riunione di commissione viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo sottoscrive con il Presidente e lo deposita presso la Segreteria del Consiglio che lo custodirà nell'apposito fascicolo.
- 7) Le deliberazioni adottate dalle Commissioni che comportino spese a carico del bilancio dell'Ordine e/o che abbiano effetti per tutti gli iscritti devono essere ratificate dal Consiglio dell'Ordine (ad eccezione di quelle della Commissione locale per l'accreditamento della formazione che è già disciplinata dal Regolamento del CNF n. 6/2014).
- 8) Con cadenza trimestrale i Presidenti delle Commissioni relazionano il Consiglio dell'Ordine sull'attività svolta.

Pordenone, 23 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
AVV. ROSANNA ROVERE



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
AVV. GRAZIELLA CANTIELLO

